



COMUNE DI MACCLODIO

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **dodici** del mese di **aprile** alle ore **21:00**, nella sala consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presente/Assente
Zanetti Simone	P
CROTTI FLORIANO	P
DOSSELLI MARIUCCIA	P
FERRARI LINDA	P
FROSIO VANESSA	P
MARINI GIUSEPPE	P
MONDINI MARCO	P
ORIZIO MARCELLO	P
ROSA DANIELE	P
SPINELLI ANDREA	P
Presenti: 10	Assenti: 0

Assiste il Segretario comunale **Dott. Antonio Tommaselli**, che provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il **PRESIDENTE**, Sig. **Zanetti Simone**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Approvazione Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico.

Premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, confermato dal comma 6 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011, conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160/2019, art. 1, commi da 816 a 836 “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;
- ai sensi del comma 847 del medesimo art. 1, “847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”;
- ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 08/2020 ha disposto che “Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”.

Vista la disposizione del comma 821, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di canone patrimoniale prevede:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*

- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”.

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai vigenti regolamenti per l'applicazione della T.O.S.A.P. e per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Vista la disposizione contenuta nel comma 817, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*.

Visto l'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie.

Ritenuto di proporre l'approvazione del sopracitato regolamento con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021.

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

Visto l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento.

Considerato che l'art. 106, comma 3-bis D.L. n. 34/2020 convertito dalla Legge n. 77/2020 ha dapprima differito al 31/01/2021 il termine per l'approvazione dei Bilanci degli Enti Locali, di cui all'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, successivamente con proprio decreto del 13/01/2021 il Ministro dell'Interno ha ulteriormente differito il termine al 31/03/2021, ed infine l'art. 30, comma 4, del D.L. n. 41/2021 ha ulteriormente differito il termine al 30/04/2021.

Vista la circolare 2/DF del 22/11/2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter, dell'art. 13, del D.L. n. 201/2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti di natura non tributaria e che pertanto regolamenti e tariffe relativi ad entrate non tributarie non devono essere trasmessi al M.E.F..

Dato atto che, essendoci la necessità di proseguire con le attività di gestione delle entrate, si ritiene opportuno procedere a dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000.

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Contabile dell'Ente.

Acquisito inoltre, il giudizio favorevole di conformità giuridica del Segretario comunale, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del vigente Statuto comunale.

Tutto ciò premesso e considerato,

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di approvare il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico, ai sensi della Legge n. 160/2019, art. 1, commi da 816 a 836, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite, ovvero quello per l'applicazione della T.O.S.A.P. e quello per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020.
3. Di stabilire che le disposizioni del regolamento di cui al punto 1. decorrono dall'1/1/2021, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000.
4. Di demandare alla Giunta comunale la definizione delle relative tariffe, in coerenza con la previsione d'entrata iscritta nel bilancio di previsione 2021-2023.

Indi, ravvisatane l'urgenza, con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Zanetti Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Tommaselli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione é stata pubblicata all'albo dell'Ente in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.

Maclodio lí

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Tommaselli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione :

- diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione

Maclodio lí

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Tommaselli